



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 3

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 28 gennaio 2013



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
<b>C11862 - INNOVATION REAL ESTATE/RAMO DI AZIENDA DI INGENIUM REAL ESTATE</b>	
<i>Provvedimento n. 24161</i>	5
<b>C11865 - CONAD DEL TIRRENO/DUE RAMI DI AZIENDA DI PAM PANORAMA</b>	
<i>Provvedimento n. 24162</i>	8
<b>C11866 - ERG/IP MAESTRALE INVESTMENTS</b>	
<i>Provvedimento n. 24163</i>	11
<b>C11872 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI AVI ETTORE</b>	
<i>Provvedimento n. 24164</i>	14
SEPARAZIONI SOCIETARIE	17
<b>SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA/AEVV</b>	
<i>Provvedimento n. 24160</i>	17
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	18
<b>AS1006 – STRATEGIA ECONOMICA NAZIONALE: PER UN'ENERGIA PIÙ COMPETITIVA E SOSTENIBILE</b>	18
<b>AS1007 - PROVINCIA DI SIENA - SOCIETÀ APEA AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIE, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	29
<b>AS1008 - COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE</b>	31
<b>AS1009 - GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI</b>	33
<b>AS1010 - EROGAZIONE A CARICO DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E PRODOTTI SENZA GLUTINE</b>	35
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	37
<b>IP141 - FMR-ART'È-VENDITA LIBRI DI PREGIO A DOMICILIO</b>	
<i>Provvedimento n. 24157</i>	37



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11862 - INNOVATION REAL ESTATE/RAMO DI AZIENDA DI INGENIUM REAL ESTATE**

*Provvedimento n. 24161*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Innovation Real Estate S.p.A. pervenuta l'11 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

Innovation Real Estate S.p.A. (di seguito anche IRE) è una società del gruppo De Agostini attiva nel settore dei servizi immobiliari, in particolare nel *project, property* e *facility management*, nonché nell'intermediazione immobiliare. Il gruppo De Agostini opera come *holding* di partecipazioni in diversi settori industriali e nel settore finanziario. Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2011, dal Gruppo De Agostini è stato di [2-3]<sup>1</sup> miliardi di euro.

Il ramo di azienda oggetto di acquisizione fa parte della società Ingenium Real Estate S.p.A. (di seguito anche Ingenium) attiva nella prestazione di servizi nel settore immobiliare e svolge, in particolare, attività di assistenza giuridica in relazione alle operazioni di compravendita immobiliare, attività di *property* e *facility management* concernenti immobili, attività di *project* e *construction management*. Il ramo d'azienda interessato dall'operazione è relativo al complesso di beni organizzati da Ingenium per l'esercizio dell'attività di assistenza giuridica e dell'attività di *property* e *facility management*, con l'esclusione dei residui beni e rapporti giuridici attinenti all'attività di *project* e *construction management*. I servizi di assistenza giuridica, *facility* e *property management* sono attualmente resi da Ingenium in prevalenza a favore dei fondi immobiliari di IDeA Fimit SGR, società facente parte del gruppo De Agostini. Attualmente la compagine sociale di Ingenium, società titolare del ramo d'azienda oggetto di acquisizione è costituita da due soci persone fisiche. Il fatturato realizzato in Italia dal ramo di azienda oggetto di acquisizione, con riferimento all'esercizio 2011, è stato di [1-10] milioni di euro.

#### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di IRE, del ramo d'azienda di Ingenium, così come descritto al punto precedente.

Nell'ambito del contratto di compravendita è previsto un accordo di fornitura per l'affidamento, da parte di IRE in favore della stessa Ingenium, di servizi, tra gli altri anche di *project* e di

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

*construction*, non inclusi nel ramo di azienda oggetto di acquisizione. Tale accordo di fornitura prevede un obbligo di acquisto in un quantitativo fisso, senza esclusiva, per un periodo di due anni. L'accordo di fornitura presenta inoltre anche una clausola di non concorrenza in base alla quale *“Ingenium si impegna a non svolgere alcun incarico, prestazione professionale o attività in genere concernente gli immobili su cui Ingenium ha fornito o fornirà i propri servizi per un periodo di 2 anni (...)”*.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

L'accordo di fornitura ed il patto di non concorrenza, nei termini definiti dal contratto, costituiscono restrizioni accessorie all'operazione, in quanto direttamente legati e necessari alla realizzazione della medesima<sup>2</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione interessa il mercato dei servizi immobiliari ed in particolare le attività di *property/facility management*. La dimensione geografica di tale mercato può assumere rilevanza locale; tuttavia, dal punto di vista di un soggetto che investe nella compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale, potrebbe esserci una certa sostituibilità tra complessi immobiliari aventi medesima destinazione d'uso che sono localizzati nelle diverse province italiane. Infatti ciò che determina la scelta dell'investimento è la redditività degli immobili che dipende da molteplici fattori, fra cui anche, ma non solo, la localizzazione in una provincia o in un'altra. Se si considera ciò, l'area geografica potrebbe essere pluriprovinciale o nazionale<sup>3</sup>.

In ogni caso, ai fini della presente operazione, la definizione del mercato rilevante può essere lasciata aperta, in considerazione del fatto che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell'acquirente è inferiore al 5% e quella del ramo di azienda oggetto di acquisizione non risulta significativa in quanto inferiore all'1%.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03.

<sup>3</sup> Provv. 18812 del 21 agosto 2008, C9575 – *DeA Capital/FARE Holding*, in Boll. n. 32/08.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11865 - CONAD DEL TIRRENO/DUE RAMI DI AZIENDA DI PAM PANORAMA***Provvedimento n. 24162*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CONAD DEL TIRRENO SOCIETÀ COOPERATIVA, pervenuta in data 13 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

CONAD DEL TIRRENO SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito, Conad del Tirreno), con sede legale a Pistoia, è una cooperativa di dettaglianti che opera, anche mediante le sue controllate, nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

Conad del Tirreno aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD, il quale svolge, a livello nazionale, alcune funzioni commerciali e di *marketing* per i propri soci. Nel 2011 il fatturato consolidato di Conad del Tirreno, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 1,9 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione sono due rami d'azienda, appartenenti alla società PAM PANORAMA S.p.A. (di seguito, PAM), costituiti rispettivamente da:

- i) un punto vendita localizzato in Lucca, località S. Anna, autorizzato all'esercizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, con una superficie di vendita di 1.459 m<sup>2</sup>;
- ii) un punto vendita localizzato in Lucca, via Armando Diaz, autorizzato all'esercizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, con una superficie di vendita di 1.250 m<sup>2</sup>.

Entrambi i rami d'azienda sono comprensivi di: i) autorizzazione commerciale, ii) beni e attrezzature, iii) avviamento.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Conad del Tirreno, dei due rami d'azienda sopra descritti. Il contratto preliminare di compravendita tra Conad del Tirreno e PAM prevede l'unicità dello scopo economico dell'operazione e comporta l'esistenza di un vincolo di interdipendenza funzionale tra le acquisizioni dei descritti rami d'azienda.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Preliminarmente occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.



#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Il mercato del prodotto***

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*) che si differenziano tra di loro per dimensione, ampiezza (numero prodotti) e profondità (numero di referenze per ogni prodotto) degli assortimenti, caratteristiche espositive, posizionamento di prezzo, presenza di banchi per i prodotti freschi, disponibilità di parcheggi e ulteriori servizi resi al consumatore. Secondo quanto stabilito dall'Autorità<sup>1</sup> la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione risulta finalizzata all'acquisizione di due punti vendita che hanno una superficie di vendita di circa 1.459 m<sup>2</sup> e 1.250 m<sup>2</sup>, il mercato rilevante è quello dei supermercati, comprensivo di tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

##### ***Il mercato geografico***

Da un punto di vista geografico il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Nel caso in esame, l'ambito geografico di riferimento ai fini della valutazione dell'operazione comunicata è quello della provincia di Lucca, nella quale sono localizzati i punti vendita oggetto di acquisizione.

##### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato dei supermercati della provincia di Lucca la quota detenuta da CONAD passerà da circa il 21% al 22%, essendo la quota di mercato imputabile ai due rami oggetto di acquisizione del tutto marginale (1%).

In tale mercato operano qualificati concorrenti quali Esselunga e COOP, titolari di quote pari, rispettivamente, a circa il 43% e il 14%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non modifica, significativamente, l'assetto concorrenziale del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>1</sup> Cfr provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 - *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*, in Boll. n. 25/98.

**C11866 - ERG/IP MAESTRALE INVESTMENTS***Provvedimento n. 24163*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ERG S.p.A., pervenuta in data 14 dicembre 2012

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

ERG S.p.A. (di seguito, ERG) è la società al vertice dell'omonimo gruppo (di seguito, Gruppo ERG), attivo nei settori della raffinazione del greggio e distribuzione di prodotti petroliferi, nonché della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel 2011 il gruppo ERG ha realizzato un fatturato mondiale di 11,152 miliardi di euro, di cui [7-8]<sup>1</sup> miliardi di euro in Italia.

IP Maestrle Investments Limited (di seguito, IP Maestrle) è la *holding* di un gruppo titolare di parchi eolici localizzati in Germania ed in Italia. In particolare, IP Maestrle possiede 41 parchi eolici in Italia, per una capacità installata complessiva di 550 MW siti in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. IP Maestrle è controllata dal gruppo International Power, a sua volta interamente posseduto dal gruppo GDF Suez, attivo in Italia principalmente nella produzione e vendita di energia elettrica e nella vendita di gas.

Nel 2011 il gruppo controllato da IP Maestrle ha realizzato un fatturato mondiale pari a 165 milioni di euro, di cui [100-474] milioni di euro in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di ERG, dell'80% del capitale sociale di IP Maestrle, e in conseguenza del controllo esclusivo di quest'ultima<sup>2</sup>.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Le parti hanno inoltre disciplinato l'acquisto del restante 20% con un contratto di opzione *call* e *put* a favore, rispettivamente, dell'acquirente e del venditore. Tali opzioni potranno essere esercitate trascorsi tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato rilevante*

L'operazione comunicata riguarda l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica. Poiché tale attività rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili, ne discende che il mercato rilevante, sotto il profilo merceologico, ai fini della valutazione dell'operazione è quello relativo alla produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, che si definisce come l'insieme dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da generatori nazionali e importatori da un lato, e grandi clienti industriali, Acquirente Unico e grossisti dall'altro. La stipula di tali contratti avviene sia sul mercato centralizzato dell'energia, sia al di fuori del medesimo, tramite contrattazione bilaterale tra operatori.

Per quanto riguarda la dimensione geografica, a causa dei vincoli fisici della rete di trasmissione e delle situazioni di congestione che si possono generare, l'Indagine Conoscitiva congiunta con l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas<sup>3</sup> ("IC22") ha escluso l'esistenza di un unico mercato nazionale ed ha identificato sul territorio italiano quattro mercati distinti: la macrozona Nord, la macrozona Sud, la macrozona Sicilia e la Sardegna.

Data la localizzazione in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei parchi eolici nella titolarità IP Maestrone, le zone interessate dall'operazione in esame sono la macrozona Sud, la macrozona Sicilia e la macrozona Sardegna.

##### *Effetti dell'operazione*

Nelle macrozone Sud e Sardegna, le quote congiunte del gruppo ERG e di IP Maestrone risultano, in termini di capacità installata degli impianti, inferiori al 5%, mentre nella macrozona Sicilia, a seguito dell'operazione in oggetto, il gruppo ERG deterrà una quota di mercato all'incirca pari al [15-20%]<sup>4</sup>.

Ne discende che l'operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nei mercati di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

<sup>3</sup> Cfr. "Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", chiusa con provvedimento in data 9 febbraio 2005.

<sup>4</sup> Si tratta di una quota che risulta inferiore al 25%, quota al di sotto della quale si presume che le concentrazioni non abbiano effetti anticompetitivi ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, punto 18, in G.U.C.E. n. C 31 del 5 febbraio 2004.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11872 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI AVI ETTORE***Provvedimento n. 24164*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Q8 Quaser S.r.l., pervenuta in data 20 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Q8 Quaser S.r.l. (di seguito, Q8 Quaser) è una società attiva nel settore dell'acquisto, vendita, permuta, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti. Il capitale sociale della Q8 Quaser è detenuto in misura pari al 100% dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., la quale, a sua volta, fa parte del gruppo Kuwait Petroleum Corporation<sup>1</sup>. Il fatturato totale (al netto di IVA) della Q8 Quaser risultante alla data del 31 marzo 2012 (ultimo bilancio approvato) è stato di circa 2,2 miliardi di euro. Il fatturato di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. realizzato in Italia e risultante dall'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso il 31 marzo 2012), è stato pari a 10,5 miliardi di euro (al netto di IVA).

Oggetto dell'operazione comunicata è il ramo d'azienda di Avi Ettore di Avi Marco S.a.s. (di seguito, Avi) relativo all'attività di commercializzazione extra-rete di prodotti petroliferi nella provincia di Trento.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di Q8 Quaser del ramo d'azienda di Avi costituito dai beni e rapporti giuridici (in particolare, quelli con i clienti) relativi all'attività di commercializzazione extra-rete di gasolio per autotrazione e riscaldamento e agricolo nella provincia di Trento.

Le Parti concluderanno altresì un patto di non concorrenza a carico di Avi limitatamente all'attività oggetto di cessione; detto patto avrà durata pari a *[omissis]*<sup>2</sup>.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

<sup>1</sup> Il capitale sociale della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è detenuto in misura pari al 100% dalla Kuwait Petroleum Europe B.V., società con sede a Rotterdam ed appartenete al gruppo facente capo alla Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di stato del Kuwait.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>3</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore del ramo d'azienda. Ciò, tuttavia, a condizione che la durata sia limitata a due anni, in ragione del fatto che l'operazione comporta solo il trasferimento dell'avviamento in capo a Q8 Quaser<sup>4</sup>, e che l'ambito geografico sia circoscritto alla provincia di Trento.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato rilevante*

Le attività interessate dall'operazione in esame sono quelle della distribuzione extra-rete al dettaglio di prodotti petroliferi. Dal punto di vista merceologico è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione al singolo prodotto petrolifero commercializzato. I mercati delle forniture di prodotti petroliferi extra-rete al dettaglio hanno una dimensione geografica locale, provinciale o pluriprovinciale<sup>5</sup>, corrispondente alle province che costituiscono l'hinterland servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna.

I mercati del prodotto rilevanti per la valutazione dell'operazione in oggetto sono quelli della distribuzione extra-rete al dettaglio di: i) gasolio per autotrazione, ii) gasolio riscaldamento e iii) gasolio agricolo nella provincia di Trento.

##### *Effetti dell'operazione*

Nel mercati rilevanti della distribuzione extra-rete di gasolio i) per autotrazione, ii) riscaldamento e agricolo, Q8 Quaser detiene nella provincia di Trento quote rispettivamente pari al 4,52%, al 5,55% e al 3,87%. Con l'acquisizione del ramo d'azienda di Avi tali quote si incrementerebbero fino al 6,4%, con riguardo al gasolio autotrazione, fino al 9,21%, per il gasolio riscaldamento e fino al 6,93% con riferimento al gasolio agricolo.

Alla luce di tutto ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'area geografica ivi indicati;

<sup>3</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>4</sup> Infatti, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di due anni, a meno che l'operazione di concentrazione comporti, oltre che il trasferimento dell'avviamento dell'impresa o della parte di impresa acquisita, anche il suo *know how*.

<sup>5</sup> Cfr. provv. n. 20015 del 25 giugno 2009, C10041 - *ERG PETROLI/RESTIANI*, in Boll. n. 25/09.

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### **SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA/AEVV**

*Provvedimento n. 24160*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 17 ottobre 2012, con il quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con decorrenza dal 10 dicembre 2012, il responsabile del procedimento, Dott.ssa Anna Manzoni, è stata trasferita ad altro incarico;

RITENUTA, pertanto, necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento;

### DELIBERA

di sostituire la Dott.ssa Anna Manzoni con la Dott.ssa Claudia Desogus in qualità di responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS1006 – STRATEGIA ECONOMICA NAZIONALE: PER UN'ENERGIA PIÙ COMPETITIVA E SOSTENIBILE**

Roma, 12 dicembre 2012

Ministro dello Sviluppo Economico e  
delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità, nella adunanza del 12 dicembre 2012, ha esaminato il documento denominato "Strategia Economica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile" (di seguito, SEN) predisposto per la consultazione pubblica.

In via preliminare, prima di fornire le proprie valutazioni sul documento, l'Autorità intende manifestare tutto il suo apprezzamento per la scelta del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti di predisporre, per la prima volta dopo il Piano Energetico Nazionale del 1988, un documento strategico programmatico sul comparto dell'energia. Negli oltre due decenni da tale data, infatti, il comparto dell'energia è stato attraversato da profonde trasformazioni, tra cui la più importante è sicuramente rappresentata dall'intenso processo di liberalizzazione dei mercati che ha modificato l'assetto di intere fasi delle filiere produttive nel settore dell'energia elettrica, del gas naturale, della produzione e distribuzione di prodotti petroliferi (senza dimenticare ovviamente la spinta allo sviluppo delle c.d. "fonti rinnovabili" derivante dalle direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni clima-alteranti). Tutte queste trasformazioni sono tuttavia avvenute nel nostro Paese senza l'ausilio di un quadro strategico d'insieme che le tenesse unite, ma hanno seguito un processo autonomo, a volte armonico, altre volte dissonante con una ricaduta dei costi derivanti da tale assenza di coordinamento sulla collettività dei consumatori.

Con la predisposizione della SEN, in uno scenario di medio periodo (sino al 2020)<sup>1</sup>, viene opportunamente affrontata in modo sistematico una possibile riorganizzazione dell'intero comparto dei settori dell'energia in funzione di quattro obiettivi principali da raggiungere: (i) ridurre il costo dell'energia per cittadini ed imprese (in particolare con l'obiettivo di azzerare il differenziale di costo con i principali paesi europei); (ii) raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal c.d. pacchetto 20/20/20 di direttive comunitarie; (iii) garantire la sicurezza energetica del Paese riducendo la dipendenza dall'estero; (iv) favorire la crescita sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. In una prospettiva di rilevanza concorrenziale, è

---

<sup>1</sup> Incidentalmente si osserva che la scelta dell'orizzonte temporale della SEN al 2020 non è oggetto di discussione nel presente Parere che si limita a giudicare alcune delle misure di intervento proposte dato l'orizzonte che il documento si è prefissato.

chiaro che dei quattro obiettivi enucleati dalla SEN il principale è il primo - la riduzione del costo dell'energia - essendo gli altri tre connessi ad obiettivi di politica ambientale ed industriale situati al di fuori delle sfere di competenza istituzionale dell'Autorità.

Prima di fornire osservazioni su alcune singole misure previste dalla SEN, si intende, in una prospettiva generale legata all'impostazione del documento, osservare come non sarà facile conseguire questi obiettivi tutti insieme; in particolare la riduzione "assoluta" del costo dell'energia e il raggiungimento (o il superamento) dei traguardi ambientali previsti dalla direttiva 20/20/20, dati gli attuali livelli di incentivazione delle energie rinnovabili, sono obiettivi che, in teoria, presentano le maggiori difficoltà connesse ad un loro soddisfacimento congiunto. Sotto questo profilo appare sicuramente più realistico, ed improntato ad una maggiore trasparenza, affermare esplicitamente che l'obiettivo di riduzione del costo debba essere inteso come riduzione del costo "relativo" dell'energia rispetto ai principali *partner* europei (che nei prossimi anni saranno impegnati forse più dell'Italia a mettere in campo risorse per raggiungere gli obiettivi di de-carbonizzazione fissati dall'Unione Europea).

La SEN stabilisce che i predetti obiettivi vengano perseguiti attraverso sette priorità di intervento: i) promozione dell'efficienza energetica; ii) promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con l'opportunità per l'Italia di divenire il principale *hub* sud-europeo; iii) sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili anche superando gli obiettivi europei ma contenendo gli oneri conseguenti in bolletta; iv) sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo; v) ristrutturazione dell'industria nazionale della raffinazione e della distribuzione carburanti; vi) sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi; vii) modernizzazione del sistema di *governance* dell'energia con l'obiettivo di rendere più snelle e veloci le procedure decisionali.

Nel documento le priorità di intervento sono elencate in ordine decrescente rispetto alla loro capacità di garantire il raggiungimento dei quattro obiettivi prefissati. Le iniziative in materia di efficienza energetica sono dunque considerate quelle in grado di garantire più di ogni altra tale raggiungimento. Nonostante ciò, l'Autorità ritiene che alcune tra le linee di intervento individuate abbiano una maggiore affinità con la propria sfera di competenze istituzionali come appare dimostrato dal fatto che molti spunti contenuti nella SEN riferiti a queste priorità sono stati già oggetto, nel recente passato, di interventi di segnalazione ai sensi degli art. 21 e/o 22 della legge n. 287/90. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti tematiche: i) la riforma della *governance* del comparto dell'energia; ii) la promozione di un mercato del gas competitivo unitamente al progetto di fare dell'Italia un *hub* sud europeo del gas; iii) il progetto di creare le condizioni per un mercato elettrico sempre più integrato con il resto d'Europa che sappia sfruttare l'attuale eccesso di capacità da fonte convenzionale (gas) anche in esportazione verso i paesi confinanti; iv) il progetto di razionalizzare l'industria della raffinazione e la rete di distribuzione carburanti.

Nel presente Parere, pertanto, troveranno spazio prevalente rilievi su questi temi, richiamando, ove necessario, quanto già affermato dall'Autorità nelle sue recenti segnalazioni. Le altre tre linee di intervento individuate dalla SEN per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (promozione dell'efficienza energetica, sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi), ancorché di assoluto rilievo, non avranno uno spazio confrontabile alle altre quattro. L'unica eccezione si avrà relativamente a qualche valutazione relativa al peso dell'incentivazione per le energie rinnovabili sulle bollette di consumatori finali ed imprese.

### **Sulla riforma della governance del comparto dell'energia**

Preliminarmente l'Autorità ritiene molto apprezzabile la scelta di includere tra le linee di priorità della SEN un capitolo sulla riforma della *governance* dell'intero comparto. I costi derivanti dalla c.d. *governance* multilivello attualmente prevalente nel comparto (Stato, Regioni, Province, Comuni, associazioni sul territorio, ecc.) sono stati di recente oggetto di una specifica segnalazione da parte dell'Autorità<sup>2</sup>. L'elevata conflittualità istituzionale tra poteri centrali e locali è infatti troppo spesso causa di ritardi e incertezze nei processi di autorizzazione delle infrastrutture energetiche ritenute necessarie allo sviluppo dei mercati.

A parere dell'Autorità, la normativa in materia di poteri sostitutivi dello Stato rispetto alle Regioni inadempienti nel rendere i pareri dovuti all'interno del processo autorizzativo di infrastrutture energetiche, contenuta all'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, rappresenta il massimo punto di sintesi di questa difficile dialettica istituzionale. Al tempo stesso, tuttavia, l'Autorità ha anche di recente osservato come sia giunto il momento di riflettere a fondo sull'attuale struttura del titolo V della Costituzione, rilevando l'opportunità di cambiamenti idonei a risolvere le criticità emerse in questi anni<sup>3</sup>. In particolare, si ritiene che potrebbe essere coerente con l'obiettivo (ritenuto primario nella SEN) di creazione di un mercato dell'energia ricco di fonti di approvvigionamento, liquido e dunque caratterizzato da prezzi decrescenti, un disegno finalizzato ad escludere l'energia dalle materie sottoposte alla legislazione concorrente e a ricondurla sotto la competenza esclusiva dello Stato. Si tratta di uno sviluppo che, peraltro, oltre ad essere prospettato nella SEN, è contenuto in un disegno di legge governativo presentato in Parlamento nei mesi scorsi.

Tra le proposte contenute nella SEN, e che sono state oggetto di specifica segnalazione dell'Autorità, vi è anche quella relativa ad un maggior coinvolgimento dei territori (e delle associazioni di cittadini) nella fase di presentazione delle opere precedente a quella dell'autorizzazione. In particolare, si condivide la proposta di prevedere l'istituto del "dibattito pubblico" che dovrebbe assicurare, prima dell'avvio del procedimento autorizzativo, una piena conoscenza delle finalità e delle caratteristiche dell'infrastruttura da realizzare, in modo da facilitare l'inserimento dell'opera nel territorio e nel contesto economico-sociale. Si tratta di una misura ripresa in modo deciso anche nella proposta di Regolamento Europeo sulle infrastrutture energetiche (c.d. *Infrastructure package*) attualmente in discussione presso il Parlamento Europeo.

### **Sviluppo di un mercato all'ingrosso del gas competitivo ed integrato con il resto dei paesi europei (Italia hub sud europeo del gas)**

La priorità connessa allo sviluppo della competitività del mercato del gas naturale in Italia, al fine di adeguare i prezzi italiani all'ingrosso del gas ai (più bassi) livelli medi europei, tenuto conto del peso che questo *input* ha nella produzione di energia elettrica nel nostro Paese, è di fondamentale importanza per il raggiungimento della globalità degli obiettivi della SEN. Sotto questo profilo, la proposta di fare dell'Italia un *hub* sud europeo del gas assume una sua rilevanza solo se coerente con l'obiettivo principale di riduzione dei prezzi.

Affinché ciò sia possibile, tale proposta non deve scaturire come un "progetto nazionale" (magari in opposizione a progetti simili, o a legittimi interessi, di altri Paesi confinanti), ma deve "imporsi" come un esito efficiente del processo di creazione del "mercato unico" dell'energia che l'Unione Europea sta perseguendo e che, probabilmente, nel 2014 troverà una prima fase attuativa.

<sup>2</sup> Cfr. da ultimo AS988 "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013", in Boll n. 38/12.

<sup>3</sup> Cfr. nota precedente.

Affinché dunque l'Italia possa divenire un *hub* del gas al pari di quelli già esistenti in altre zone d'Europa alcuni elementi sono necessari: i) una serie (limitata) di investimenti in nuove infrastrutture di importazione sia via tubo sia tramite rigassificatori di GNL; ii) un mercato organizzato efficiente e liquido; iii) una adeguata capacità di stoccaggio facilmente disponibile ai terzi su base di mercato; iv) un numero alto di operatori europei (*trader*) che scelgono l'Italia come luogo delle proprie transazioni (corollario a questo ultimo elemento è la capacità delle infrastrutture che connettono l'Italia con l'Europa di supportare il trasporto di gas “in contro flusso” da sud a nord – circostanza che richiede anch'essa nuovi investimenti rispetto all'attuale assetto).

Con riferimento al primo aspetto, nella SEN si propongono, in estrema sintesi, una serie di misure: (i) accrescere l'utilizzo dei gasdotti esistenti; (ii) facilitare la costruzione di nuove infrastrutture di importazione (in particolare terminali di rigassificazione) che abbiano una rilevanza primaria per la realizzazione dell'obiettivo – c.d. “strategiche” – il cui costo sarebbe perciò socializzato dal sistema tariffario; (iii) identificare altre infrastrutture di importazione definite “non strategiche” la cui realizzazione dovrebbe essere facilitata attraverso il sistema dell'esenzione dal regime di accesso dei terzi.

Su questi temi, l'Autorità si è di recente espressa in maniera chiara<sup>4</sup>, auspicando che il Governo, nel procedere ad individuare le infrastrutture essenziali così come previsto dall'art. 57-*bis*, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, avesse cura di: (i) effettuare una rigorosa analisi dell'effettiva necessità di nuovi investimenti, al fine di non prevedere opere che, dato l'attuale livello di domanda di gas, non siano necessarie e finiscano per gravare eccessivamente sui consumatori finali; (ii) agire, nel processo di scelta delle c.d. infrastrutture strategiche, in stretta coerenza con il processo di individuazione delle c.d. infrastrutture di interesse comune europeo ai sensi dell'emanando Regolamento del Parlamento e del Consiglio sulle infrastrutture energetiche. La SEN sembra aver recepito alcune di queste indicazioni, in particolare la prima, nella misura in cui appare chiaro che il numero delle infrastrutture a cui affidare lo *status* di “infrastruttura strategica” sarà assai limitato e verrà definito da uno studio specifico in via di predisposizione da parte del Ministero stesso, ENEA e AEEG.

Con riferimento al tema della creazione di un mercato organizzato liquido ed efficiente, in prima battuta non si può non osservare che nel corso del 2012, complice da un lato l'eccesso di offerta di gas causato dalla congiuntura economica, ma anche il progressivo funzionamento del mercato del bilanciamento di recente costituzione, si sia sviluppato anche in Italia uno spazio per scambi di partite di gas su base *spot* valorizzate al prezzo prevalente sul c.d. Punto di Scambio Virtuale (PSV); a questo si è anche accompagnata una progressiva riduzione dello *spread* tra il prezzo al PSV e quello sui principali *hub* liquidi europei (in particolare TTF) che ancora per tutto il 2011 era molto più elevato della componente legata ai costi di trasporto.

L'Autorità è favorevole ad un sistema nel quale si sviluppi sempre più un sistema di scambi di gas su base *spot* rispetto alla attuale prevalenza di contratti di lungo periodo (quasi sempre su base *take or pay*)<sup>5</sup>. Le proposte contenute nella SEN auspicano una progressiva migrazione – nel mercato

<sup>4</sup> AS988, cit..

<sup>5</sup> A testimonianza di ciò, si cita un recente procedimento istruttorio nei confronti di Eni Spa per una ipotesi di abuso di posizione dominante consistente nella mancata effettuazione di aste di capacità secondaria proprio sui due gasdotti (Tenp/Transitgas e Tag) che consentono di trasportare gas in Italia dai principali mercati *spot* del nord Europa. Tale procedimento si concluse con l'accettazione di impegni presentati da Eni consistenti nell'obbligo di effettuare gare prevalentemente sul gasdotto Tenp/Transitgas per cinque anni in maniera di garantire un collegamento strutturale tra mercati europei e rendere sempre meno vincolante la “congestione contrattuale” sui principali gasdotti che collegano il Paese con i paesi confinanti (cfr. provv. n. 23871 del 6 settembre 2012, A440 - “Mercato italiano dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale”, in Boll. n. 36/12).

dell'approvvigionamento all'ingrosso – da contratti di lungo periodo (*take or pay* e generalmente indicizzati al prezzo di prodotti petroliferi) a contratti spot che possono risentire maggiormente delle condizioni congiunturali del mercato del gas (nella giusta prospettiva di pervenire nel più breve tempo possibile ad una c.d. *gas to gas competition*). Sotto questo profilo le impostazioni contenute nella SEN appaiono coerenti con possibili sviluppi a medio termine relativi al mancato rinnovo di alcuni contratti *take or pay* attualmente sottoscritti dai principali importatori italiani che avrebbe l'effetto di liberare completamente il gasdotto Tenp/Transitgas il cui proprietario Fluxys potrebbe pertanto dedicarlo esclusivamente al commercio di gas spot dagli *hub* europei (TTF ecc.) in Italia (e viceversa dall'Italia verso il nord Europa). Si tratta di una situazione che, sotto un profilo concorrenziale, potrebbe effettivamente contribuire non poco alla riduzione “strutturale” del divario tra il prezzo europeo e quello italiano del gas naturale. Al tempo stesso, nella prospettiva della creazione dell'*hub* italiano prefissata dalla SEN, un gasdotto Tenp/Transitgas completamente privo di diritti di transito legati a contratti di lungo periodo faciliterebbe la realizzazione di operazioni di controflusso (sud-nord).

Per quanto riguarda l'incremento della capacità di stoccaggio, si ricorda che l'Autorità ha condotto qualche anno fa, congiuntamente con l'AEEG, un'indagine conoscitiva sul settore dello stoccaggio<sup>6</sup> ad esito della quale sono emerse dettagliate indicazioni volte ad affrontare proprio il problema della necessità di indurre la costruzione di nuova capacità di stoccaggio, problema risolto dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 130/10. L'Autorità ritiene che alcune delle misure al tempo individuate (e relative: al processo di raccolta delle informazioni sui giacimenti in via d'esaurimento convertibili in stoccaggio; alle procedure di gara e di selezione delle offerte che deve seguire il Ministero dello Sviluppo Economico nella individuazione dei concessionari dei nuovi siti di stoccaggio; allo snellimento delle procedure burocratiche per il rilascio della concessione e delle autorizzazioni) possano costituire tuttora delle valide indicazioni per favorire un ulteriore incremento della capacità di stoccaggio. Va, infine, ricordato che, sempre nelle conclusioni dell'Indagine Conoscitiva sullo Stoccaggio, l'Autorità aveva favorevolmente valutato sia la creazione e lo sviluppo dei mercati organizzati per il bilanciamento e per la *commodity* gas, sottolineandone gli effetti positivi anche sulla disponibilità di flessibilità, sia il passaggio ad una allocazione della capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato (rispetto agli attuali meccanismi che prevedono l'allocazione prioritaria ai soggetti che vendono gas ad usi domestici).

**Il progetto di creare le condizioni per un mercato elettrico sempre più integrato in grado di sfruttare l'attuale eccesso di capacità da fonte convenzionale (gas) anche in esportazione verso i paesi confinanti**

La SEN analizza le attuali condizioni del mercato elettrico italiano individuando alcune criticità che si traducono, in ultima analisi, in un maggior costo dell'energia per gli utilizzatori italiani, sia domestici che industriali. In estrema sintesi si individuano quattro motivi per l'esistenza di valori di prezzi dell'energia elettrica più alti della media europea:

- il *mix* di *input* utilizzati per la generazione elettrica, principalmente basato su gas e fonti rinnovabili e che si differenzia notevolmente da quello della media europea per l'assenza di nucleare e la bassa incidenza di carbone, che possono offrire costi inferiori;
- prezzi all'ingrosso del gas che hanno determinato nel 2011 un incremento di circa 10-12 euro/MWh sui costi della produzione elettrica di una centrale CCGT rispetto ad analoga produzione europea;

<sup>6</sup> Cfr. provv. n. 19925 del 28 maggio 2009, IC38 - *Mercato Dello Stoccaggio del Gas Naturale*, in Boll. n. 21/09.

- incentivi alla produzione rinnovabile elettrica, che dovrebbero ammontare a 12,5 miliardi di euro nel 2012 ed incidere per quasi il 20% della bolletta elettrica totale (escluse imposte);
- inefficienze e distorsioni nella rete (con un sovraccosto stimato di circa 500 milioni di euro/anno per il sistema), come ad esempio quelli tra le principali isole italiane e il continente, che determinano ancora un significativo differenziale di prezzo tra continente e Sicilia, oppure gli ostacoli alla circolazione tra il Centro e il Sud Italia, che possono limitare il potenziale di produzione rinnovabile.

Su una di tali criticità (il costo del gas naturale in presenza di un *mix* produttivo che fa fortemente affidamento su impianti termoelettrici alimentati con questo *input*) si può rimandare a quanto già detto nella precedente sezione di questo Parere. Sul tema del *mix* tecnologico, la SEN non sembra tuttavia fornire risposte soddisfacenti; secondo il documento, nel 2020, quasi tutta l'energia elettrica italiana sarà prodotta da gas naturale ed energia rinnovabile: quest'ultima dovrebbe coprire il 38% del fabbisogno elettrico, rispetto al circa 27% attuale; il gas dovrebbe coprire un ulteriore 38%, rispetto all'attuale 45%, con il restante 24% coperto da carbone (14%) ed import (10%). Non pare all'Autorità che dato questo *mix* produttivo, si possa prevedere una sostanziale riduzione del prezzo dell'energia elettrica in Italia a meno di non ottenere risultati straordinari sul fronte della diminuzione del prezzo del gas naturale.

A fronte di tali criticità, l'Autorità condivide l'obiettivo - che nella SEN viene considerato come strategico - relativo al riequilibrio delle prospettive di valorizzazione dei numerosi impianti a ciclo combinato a gas (CCGT) molto efficienti costruiti negli ultimi anni nel nostro Paese, attraverso azioni per rendere competitivo sui mercati esteri l'attuale surplus di potenza convenzionale del parco elettrico italiano. Tale obiettivo, il quale, ad avviso dell'Autorità, può essere perseguito solo operando in stretta cooperazione con gli organismi comunitari (per motivi assai simili a quelli richiamati in relazione al progetto di creazione dell'hub del gas), interagisce direttamente con le altre condizioni del mercato elettrico italiano, in quanto richiede un intervento sui costi del sistema (anche in termini di modulazione del peso della incentivazione della produzione da fonti rinnovabili) e interventi sulla rete di trasmissione per eliminare tutti gli ostacoli e rendere possibile, laddove economicamente conveniente, un eventuale sviluppo delle esportazioni di energia elettrica dall'Italia verso i Paesi confinanti.

Un simile sviluppo sarebbe anche in grado di mitigare i problemi di sovraccapacità produttiva (che tendono sempre di più a gravare sui bilanci delle società di generazione elettrica) e potrebbe rendere non più necessario far gravare sulla collettività i costi del mantenimento in funzione della capacità termoelettrica spiazzata sul mercato dalla sempre maggiore capacità non programmabile da fonte rinnovabile, ma ritenuta nondimeno necessaria per garantire la sicurezza di funzionamento della rete proprio per i possibili sbilanciamenti derivanti dalla sempre maggiore presenza di capacità rinnovabile.

Anche in relazione a tale obiettivo riferito al mercato elettrico, e alle misure per raggiungerlo, l'Autorità intende qui fare riferimento a numerosi propri pronunciamenti, che riguardano alcuni dei passaggi cruciali sopra delineati. In via preliminare si osserva che, per quanto riguarda gli investimenti in nuove infrastrutture di trasmissione, tutte le osservazioni sopra svolte sulla *governance* del sistema e sulla individuazione delle infrastrutture strategiche valgono anche per le infrastrutture da realizzare nella trasmissione di elettricità, con una postilla però legata al ruolo di Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione sulla base di una concessione di pubblico servizio.

L'Autorità da molti anni osserva con preoccupazione che, per un insieme articolato di motivazioni (alcune direttamente riferibili ai costi della *governance* multilivello prima descritti), il

completamento del piano di potenziamento della rete di trasmissione nazionale da parte di Terna S.p.A. non viene a compimento. Si ricorda che nel 2010 l'Autorità è dovuta intervenire, con due istruttorie nei confronti di ENEL S.p.A. e Edipower S.p.A., per porre fine a fenomeni di sfruttamento di potere di mercato nella macrozona Sicilia dovuti in particolare all'insufficiente connessione dell'isola con il resto del Paese<sup>7</sup>. Il "sovrapprezzo" derivante dalla incompleta connessione dell'isola con il resto d'Italia (dove peraltro è noto che vi è capacità in eccesso che potrebbe essere utilizzata per coprire la domanda siciliana) è misurabile in alcuni euro al Mwh. Gli impegni assunti da ENEL S.p.A. e Edipower S.p.A., nel corso dei due citati procedimenti appaiono idonei, nell'immediato (ed in attesa del completamento del nuovo collegamento tra Sicilia e continente (Sorgente-Rizziconi) che Terna S.p.A. sta realizzando), a porre un limite a tale sfruttamento di potere di mercato "strutturale" degli operatori siciliani.

Nella propria segnalazione del gennaio 2012<sup>8</sup>, l'Autorità, con riferimento a questi temi, si è dunque soffermata sull'importanza, anche sotto il profilo concorrenziale, del perseguimento delle opere di potenziamento della rete di trasmissione e di risoluzione delle congestioni, anche attraverso una efficace e rigorosa applicazione della norma (art. 36 del Decreto Legislativo n. 93/11) che ha previsto un sistema di pianificazione degli investimenti del gestore di rete Terna S.p.A. e di controllo da parte dell'AEEG, da attuarsi rispettando comunque il principio di separazione proprietaria tra la trasmissione e la generazione elettrica. Al riguardo, si sottopone alla valutazione del Ministero la possibilità che la SEN individui indirizzi, che trovino poi l'attuazione dell'AEEG, che prevedano anche la presenza di misure di penalizzazione dei ricavi di Terna S.p.A. qualora le opere previste non entrino in funzione nei tempi prospettati.

Sempre con riferimento al valore assoluto del costo dell'energia elettrica in Italia, non si può non affrontare brevemente il tema dell'incentivazione alle fonti rinnovabili, che gravano attualmente sul sistema sia dal lato dei produttori di elettricità da fonti convenzionali (come oneri per l'acquisizione dei c.d. certificati verdi), che dal lato degli utilizzatori finali (nella voce oneri generali della bolletta). L'Autorità sul punto ha segnalato l'eccessivo peso che dal 2013 deriverà dalla sovrapposizione, a carico di alcuni soggetti produttori, sia dell'obbligo di pagamento dei certificati verdi (sia pure giunti alla loro fase conclusiva prevista per il 2016), sia dei costi connessi alla partecipazione a titolo oneroso al sistema dei diritti di emissione della CO<sub>2</sub><sup>9</sup>. Più recentemente l'Autorità ha segnalato ai Ministeri competenti ed all'AEEG i profili discriminatori, in particolare a danno delle piccole e medie imprese energivore, insiti nelle attuali modalità con le quali i c.d. "oneri generali di sistema" vengono ripartiti tra i consumatori industriali<sup>10</sup>. Si ritiene che il documento in esame, nella sua formulazione definitiva, debba affrontare questi temi in maniera più incisiva di quanto già fatto nella sua attuale formulazione.

Si osserva, infine, che nell'enucleare gli spunti di consultazione relativi al mercato elettrico, la SEN riconosce che tra le principali sfide affrontate nel documento non sono state comprese azioni che riguardano il mercato *retail* e gli strumenti di tutela per singole categorie di clientela (domestico, PMI); ciononostante in uno dei punti di consultazione contenuti nel documento si chiede esplicitamente di esprimere un parere sull'elevato grado di tutela dei consumatori finali attualmente previsto per i consumatori elettrici italiani.

<sup>7</sup> Cfr. provv. n. 21960 del 22 dicembre 2010, A423 - "ENEL - dinamiche formazioni prezzi mercato energia elettrica in Sicilia", in Boll. n. 50/10; provv. n. 21962 del 22 dicembre 2010, I721 - "Tolling Edipower", in Boll. n. 50/10.

<sup>8</sup> AS901 - "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - ANNO 2012", in Boll. n. 51/11.

<sup>9</sup> AS807 - "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - attuazione della direttiva 2009/28/CE", in Boll. n. 7/11.

<sup>10</sup> AS992 - "Meccanismi di promozione produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate", in Boll. n. 44/12.



L'Autorità intende qui ribadire quanto già affermato nella propria segnalazione di inizio 2012<sup>11</sup> in merito all'importanza di studiare modalità di progressivo abbandono dei regimi di tutela attualmente previsti per la vendita finale di energia elettrica e gas naturale e/o il loro confinamento alle utenze effettivamente vulnerabili, così che siano le forze di mercato a garantire equità ed efficienza ai prezzi per le altre tipologie di utenza. L'Autorità auspica infine che un documento di natura programmatica come la SEN riesca a trovare un felice bilanciamento tra l'esigenza di assicurare nel breve periodo livelli di prezzi *retail* adeguatamente contenuti e l'interesse a garantire che il regime di "maggior tutela" dei consumatori non si assesti su livelli di tariffa relativamente bassi tali da erodere gli spazi a disposizione delle imprese che intendano operare sul mercato libero, frenando così la diffusione su scala significativa della libera vendita di energia e gas da parte di imprese che operano in concorrenza tra loro. L'Autorità è consapevole che tale scelta, posto che potrebbe nell'immediato comportare temporanei incrementi nei prezzi praticati a buona parte di clienti finali, debba esser fatta con la necessaria gradualità e con attenzione alle condizioni generali dei mercati. Pertanto, proprio un documento come la SEN, che si propone di fissare priorità e obiettivi nel medio termine (2020) per l'azione pubblica nel settore dell'energia, appare la sede più appropriata per includere tra tali priorità e obiettivi il superamento dei regimi di tutela e il passaggio, coi dovuti tempi, a mercati *retail* di gas ed energia elettrica completamente liberi e concorrenziali.

#### **Il progetto di razionalizzare l'industria della raffinazione e la rete di distribuzione carburanti al fine di ridurre i prezzi attuali ai migliori livelli europei**

Riguardo al settore petrolifero, la SEN individua, quali principali temi da affrontare, la crisi della raffinazione e la necessità di ristrutturare e rendere più efficiente e meno costosa la rete distributiva dei carburanti autotrazione.

L'attuale situazione di crisi del settore della raffinazione italiana (ed europea) ha come cause, da un lato, la forte riduzione congiunturale della domanda, dall'altra, la sempre maggiore penetrazione delle importazioni di prodotti raffinati sul mercato nazionale.

Le misure proposte dalla SEN con riferimento al settore della raffinazione prevedono: i) iniziative di ristrutturazione e riconversione delle attività di raffinazione in siti di stoccaggio di prodotto petroliferi; ii) sviluppo di azioni a livello di Unione Europea ai fini dell'adozione di interventi di sostegno alla raffinazione quali l'introduzione di una "*green label*" per i prodotti raffinati in Europa, stabilendo che solo i prodotti ottenuti con processi industriali che soddisfano gli stessi standard ambientali applicati in Europa possano essere utilizzati in Europa<sup>12</sup>; iii) emanazione entro dicembre 2012 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/119/CE relativa alle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi al fine di minimizzare i costi complessivi del sistema logistico petrolifero nazionale, prevedendo un forte utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio private o pubbliche già esistenti.

Con riferimento alla prima questione vengono subito in evidenza alcuni temi di rilievo antitrust. Assumendo come un dato la crisi strutturale della raffinazione europea, qualsiasi iniziativa a livello nazionale o europeo di ristrutturazione concordata del settore (che decida quali raffinerie chiudere e che eventualmente preveda degli incentivi alla chiusura) dovrà essere discussa con le competenti Autorità di concorrenza europee e/o nazionali, dal momento che si tratterebbe in ogni caso di intesa restrittiva della concorrenza che andrebbe – ove ne ricorrano i presupposti –

<sup>11</sup> AS901, cit..

<sup>12</sup> A livello nazionale, si è data attuazione a questa misura di apposizione di un "*green label*" con l'adozione già nel D.L. Sviluppo recentemente approvato (D.L. n. 83/12) di un meccanismo autorizzativo dei prodotti petroliferi importati che

eventualmente valutata ai sensi dell'articolo 101(3) TFUE. Sul tema della c.d. "green label" e delle riforme legislative in materia di logistica si rimanda a quanto si argomenterà più avanti in questo Parere.

Con riferimento al secondo obiettivo (ristrutturazione rete carburanti), la SEN ripercorre gli importanti e ben noti problemi strutturali del settore: una rete di distribuzione che si caratterizza per una estrema frammentazione e numerosità degli impianti (23.000, circa il doppio di quelli presenti in altri paesi comparabili), a fronte di dimensioni medie piccole (in termini di litri erogati e di metri quadrati per punto vendita), di vetustà elevata e di una scarsa diversificazione nei settori cosiddetti *non-oil*. Questa situazione, accentuata dal calo delle vendite verificatosi negli ultimi tre anni, secondo il documento, determina una scarsa profittabilità per gli impianti, a fronte di prezzi unitari relativamente elevati per i clienti finali italiani (al netto delle tasse).

Le iniziative che la SEN ritiene siano da avviare in questo settore mirano a rendere il mercato dei carburanti più concorrenziale e ad incidere sul livello dei prezzi, rafforzando la tutela dei consumatori, la trasparenza dei prezzi e la qualità del servizio offerto. Si tratta in buona sostanza di una serie di misure che sono in larga parte attuative di norme introdotte con il decreto-legge in materia di Liberalizzazioni n. 1/12<sup>13</sup>.

Assume invece rilievo autonomo l'obiettivo, contenuto nella SEN, di istituire – nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della direttiva sulle scorte – un mercato all'ingrosso dei carburanti, una sorta di "borsa dei carburanti" ed una piattaforma centralizzata della logistica dove potranno anche rifornirsi gli operatori e i gestori indipendenti.

In prima battuta, con riferimento al tema della attuazione delle misure previste nel D.L. n. 1/12, l'Autorità ripropone integralmente le osservazioni formulate nella sua segnalazione di inizio ottobre 2012 sulla legge annuale concorrenza 2013 (cfr. AS988)<sup>14</sup>.

Più in generale si osserva come sui temi del mercato della distribuzione dei carburanti emerga con forza l'importanza rivestita dal processo di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione carburanti, avviato nel 2008 con l'approvazione dell'articolo 83-*bis* della legge 133/2008, per lo sviluppo di alcuni operatori concorrenzialmente dinamici, vale a dire gli operatori indipendenti (le c.d. pompe bianche) e gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.

---

consenta di verificare l'impronta ambientale di tali prodotti extraeuropeo.

<sup>13</sup> Incremento della modalità di erogazione *self-service* e rimozione di molti vincoli sulle attività *non-oil*; miglioramento della comunicazione e della trasparenza dei prezzi dei carburanti all'utente; progressiva eliminazione del vincolo dell'esclusiva, introducendo la possibilità per i gestori, che sono anche titolari dell'autorizzazione petrolifera, di svincolarsi per il 50% dal vincolo di esclusiva e quindi di rifornirsi direttamente sul mercato all'ingrosso; divieto per le normative regionali di imporre, per i nuovi impianti, obblighi di presenza di alcuni carburanti (GPL o metano autotrazione), laddove tali obblighi comportino oneri di tipo economico o laddove sussistano ostacoli tecnici sproporzionati alla finalità della diffusione di tali tipi di carburanti; implementazione delle misure per la chiusura degli impianti cosiddetti "incompatibili" alle norme urbanistiche, al codice della strada, ecc.; ri-finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti, ampliandone la destinazione anche ai contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura degli impianti; introduzione di nuove tipologie contrattuali per regolare i rapporti tra Compagnie petrolifere, retisti e gestori degli impianti di distribuzione carburanti; possibilità per i titolari ed i gestori dei punti vendita di riscattare l'impianto, anche consorziandosi o associandosi, in modo da far aumentare il numero delle pompe bianche e dei retisti.

<sup>14</sup> "i) al fine di incentivare la chiusura di impianti di distribuzione carburanti incompatibili, si dovrebbe adottare una norma primaria volta ad attivare i poteri sostitutivi, in primis della Regione e, in caso di inerzia di quest'ultima, del Governo nei confronti dei Comuni che non provvedessero autonomamente entro un termine congruo (e perentorio) alla individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili; ii) al fine di rimuovere ogni vincolo residuo frapposto da normative regionali all'apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti, all'articolo 17, comma 5, del d.l. n. 1/2012, dovrebbe essere introdotto il divieto di prevedere qualsiasi altro obbligo asimmetrico (dotazione di impianti fotovoltaici, di videosorveglianza, ecc), nonché eliminata l'ultima parte del comma 5 ("se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo"); iii) al fine di liberalizzare pienamente l'attività di impianti completamente automatizzati, all'articolo 18 del d.l. n. 1/2012 andrebbe eliminato il vincolo alla localizzazione ("posti al di fuori dei centri abitati"); iv) al fine di liberalizzare l'attività di vendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti, andrebbe abrogato il comma 22-bis, dell'articolo 8, del d.l. n. 16/2012, così come convertito dalla l. n. 44/2012".

L'Autorità rinnova l'auspicio che tale processo di liberalizzazione dell'attività venga completato e rafforzato con l'adozione di norme chiare e non soggette ad interpretazioni che eliminino ogni tipo di obbligo asimmetrico a carico dei nuovi entranti con riferimento alle caratteristiche dell'impianto che si intende realizzare, che prevedano la possibilità di aprire impianti totalmente automatizzati (anche all'interno di centri urbani e senza alcuna distinzione tra modalità *pre* e *post pay*), che superino le attuali limitazioni alla tipologia di prodotti *non-oil* che possono essere venduti negli impianti di distribuzione carburanti.

Al riguardo, si osserva con preoccupazione come numerose Regioni Italiane (tra cui Puglia e Toscana) continuino, invece, anche di recente, ad approvare normative che appaiono andare nella direzione opposta rispetto ad una piena liberalizzazione dell'attività, imponendo obblighi asimmetrici all'apertura di nuovi impianti e/o vincoli alla creazione di impianti *self service*. L'Autorità ritiene al riguardo che un documento come la SEN debba porre come obiettivo strategico del Governo quello di contrastare queste iniziative regionali anche fino all'impugnazione delle stesse davanti alla Corte Costituzionale.

L'Autorità sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul settore della distribuzione carburanti<sup>15</sup> da cui sta emergendo che gli operatori indipendenti della distribuzione carburanti in rete che risultano maggiormente aggressivi sotto il profilo concorrenziale sono quelli della GDO oppure, tra le c.d. pompe bianche, quelli associati ad un preciso modello di funzionamento che allo stato prevale soprattutto nel Nord-Est del Paese. Dagli atti dell'indagine emerge inoltre come alcune zone del territorio nazionale, come il Meridione (e in particolare la Sicilia) siano svantaggiate rispetto al livello dei prezzi dei carburanti nonostante la presenza di numerose infrastrutture di raffinazione e di logistica (esclusivamente di proprietà delle imprese verticalmente integrate).

In quest'ottica, sotto il profilo concorrenziale sarebbe opportuno cercare di ricreare il più possibile le condizioni oggi prevalenti nel Nord-Est, che consistono in massima parte nella accessibilità a infrastrutture logistiche e a prodotto non controllati dalle società petrolifere verticalmente integrate. Un simile sviluppo potrebbe non solo favorire la diffusione di operatori indipendenti più numerosi ed efficienti su tutto il territorio nazionale, ma anche fornire un'occasione di riconversione del modello operativo delle reti c.d. colorate appartenenti a società che hanno ormai una presenza molto limitata nella raffinazione, le quali potrebbero sviluppare modalità di approvvigionamento più autonome rispetto al semplice ricorso alle società verticalmente integrate che agiscono contemporaneamente quali loro fornitori di prodotto e quali loro concorrenti sui mercati a valle.

In questo contesto, a giudizio dell'Autorità, le iniziative relative alla creazione di mercati organizzati della logistica e del prodotto, contenuti nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/119/CE, appaiono particolarmente opportune.

Un passo ulteriore nella stessa direzione, - che potrebbe essere utilmente inserito nella SEN - trae spunto dalla ricordata necessità di una ristrutturazione della industria della raffinazione nazionale. Una delle conseguenze di tale processo di ristrutturazione potrebbe essere la trasformazione in deposito di prodotti finiti di alcune raffinerie di proprietà di società verticalmente integrate. In occasione di tale trasformazione, si potrebbe richiedere che almeno un sottoinsieme dei nuovi depositi di stoccaggio che si otterrebbero dalla riconversione delle raffinerie venga ceduto da parte degli operatori verticalmente integrati a società che non operano a valle nella distribuzione in rete di carburanti ovvero venga gestito come una infrastruttura accessibile ai terzi. Una maggiore disponibilità di depositi primari da parte di operatori non integrati verticalmente potrebbe infatti favorire notevolmente l'approvvigionamento di prodotto da parte di operatori indipendenti (anche

<sup>15</sup> Cfr. provv. n. 22254 del 23 marzo 2011, IC44 - "*Impianti di distribuzione carburanti indipendente*", in Boll. n. 12/11.

nella forma di consorzi di acquisto di piccoli proprietari e/o di gestori di impianti), anche attraverso un più agevole ricorso alle importazioni di prodotto finito a basso costo.

In relazione a quest'ultimo punto, l'Autorità invita a riflettere con attenzione sulla reale necessità di introdurre misure di stampo protezionistico come quelle sui vincoli al rispetto degli standard ambientalistici prefigurate nella SEN (c.d. "*green label*"), che avrebbero il notevole costo, ostacolando le importazioni *extra* europee, di rallentare un processo che potrebbe trasformare la crisi del sistema nazionale della raffinazione in una opportunità di riorganizzazione su basi più dinamiche e concorrenziali dell'intera filiera dei carburanti per autotrazione (anche grazie ad un deciso avvio della piattaforma della logistica e del mercato organizzato dei prodotti finiti).

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS1007 - PROVINCIA DI SIENA - SOCIETÀ APEA AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIE, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Roma, 14 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Presidente della Provincia di Siena

**Oggetto:** Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 con riferimento alla società APEA – Agenzia Provinciale per l'Energie, l'Ambiente e lo sviluppo sostenibile s.r.l.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 dicembre 2012, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135.

La normativa citata ha stabilito che è possibile derogare all'obbligo di alienare le partecipazioni detenute ovvero sciogliere le società indicate all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Provinciale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento dei servizi attualmente forniti dalla società APEA s.r.l. Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare il mantenimento della società *in house* posto che codesta amministrazione si è limitata a segnalare l'importanza e l'alto profilo istituzionale dei servizi erogati dalla società APEA e l'efficienza degli stessi riconducibile al fatto che i servizi sono forniti congiuntamente a tutti gli Enti titolari di partecipazioni sociali.

Secondo la prospettazione della Provincia, l'organizzazione e l'erogazione di determinate tipologie di servizi, a livello di singolo Ente, avrebbe, infatti, costi molto più alti e andrebbe a scapito dell'economicità e dell'efficienza dei servizi oggi forniti da APEA. Partendo da tali premesse, la Provincia ritiene aprioristicamente impossibile ricorrere al mercato per il reperimento dei servizi in discorso, pur senza aver proceduto a svolgere una benché minima attività di indagine sul mercato.

La convenienza dei servizi forniti dalla società APEA, tuttavia, sarebbe dovuta emergere da una più compiuta consultazione del mercato, preceduta da un'adeguata pubblicizzazione, finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze delle amministrazioni interessate.

L'Autorità ha pertanto ritenuto di rendere parere negativo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di presentare una nuova richiesta di parere completa di tutti gli elementi essenziali ai fini delle valutazioni relative alla eventuale impossibilità del ricorso al mercato.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*RobertoChieppa*

---

**AS1008 - COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Roma, 19 dicembre 2012

Comune di Poggiomarino  
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 12 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito al quesito sollevato dal Comune di Poggiomarino circa la possibilità di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base comunale senza attendere la realizzazione della relativa gara d'ambito.

In primo luogo, si evidenzia che l'Autorità ritiene, in via generale, strettamente preferibile l'adozione di procedure competitive trasparenti ed aperte per la selezione del soggetto cui affidare un servizio o un lavoro. Nel caso di specie ciò è peraltro tanto più rilevante tenuto conto che il servizio in questione è soggetto a condizioni di monopolio legale e che, pertanto, l'unica forma di concorrenza realizzabile è proprio quella in occasione della procedura di affidamento.

In secondo luogo, e premettendo che non spetta all'Autorità fornire un'interpretazione delle norme vigenti, si osserva che il legislatore ha espressamente previsto che il servizio di distribuzione del gas naturale possa essere affidato esclusivamente tramite procedure di gara<sup>1</sup> e che tali gare debbano essere realizzate su ambiti territoriali più ampi rispetto al singolo comune<sup>2</sup>, al fine di rendere più efficiente l'attività di distribuzione del gas e favorire la realizzazione di economie di scala.

In applicazione di tale decisione è stata emanata una corposa nuova disciplina volta a rendere possibile la realizzazione delle gare per l'affidamento del servizio sulla base dei nuovi ambiti territoriali.

Il 1° aprile 2011 è entrato in vigore il D.M. 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE), di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, di determinazione degli ambiti territoriali minimi (di seguito, Decreto Ambito). Con successivo D.M. del 18 ottobre 2011 del MSE, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale (di seguito, Atem). Per quanto riguarda il Comune di Poggiomarino, esso appartiene all'ambito "Napoli 4 – Sud – Est (in cui ricadono complessivamente 34 comuni). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 27 gennaio, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è stato completato il quadro normativo di riferimento per la

<sup>1</sup> Cfr. l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/00.

<sup>2</sup> Cfr. l'46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222.

realizzazione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas in relazione ai 177 nuovi Atem individuati dal D.M. 19 gennaio 2011<sup>3</sup>. Non si frapponne pertanto alcun ostacolo formale alla realizzazione delle gare di Atem.

La disciplina sopra richiamata, come integrata dal Decreto Legislativo n. 93/11<sup>4</sup>, appare inoltre sufficientemente chiara nell'inibire la possibilità per gli enti locali di procedere all'affidamento del servizio al di fuori delle gare di Atem. In tal senso è, peraltro, anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 18 ottobre 2012, n. 5349, richiamata da codesto ente locale.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

<sup>3</sup> Il pacchetto di provvedimenti sulla distribuzione del gas comprende anche il DM 21 aprile 2011 volto a salvaguardare l'occupazione dei dipendenti delle imprese che svolgono attività di distribuzione del gas in occasione del subentro di un nuovo gestore nell'attività.

<sup>4</sup> L'articolo 3, comma 3, del Decreto Ambiti dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento [1° aprile 2011] le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas [...] per le quali non è stato pubblicato il bando di gara o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento”*.

L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93/2011 ha ulteriormente disposto che *“Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto [29 giugno 2011], in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara”*.



**AS1009 - GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI**

Roma, 24 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Dipartimento per le Politiche Europee

In relazione alla richiesta di parere, pervenuta in data 7 dicembre 2012, formulata da parte di codesto Dipartimento in merito alla proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012) 372 final), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si ritiene di poter condividere le ragioni che fondano l'intervento normativo proposto dalla Commissione Europea. Il progressivo ampliamento della rete Internet e delle relative applicazioni determina conseguenze tutt'altro che marginali nella gestione di diritti peculiari come quelli in oggetto. La gestione di un diritto che si presta, attraverso le nuove tecnologie, a una fruizione sempre meno circoscritta ai confini nazionali e comunitari non può che seguire un'evoluzione in senso transnazionale. Ciò anche attraverso la concessione di licenze che si estendono oltre il territorio degli Stati membri. In un contesto caratterizzato da tali mutamenti, appare condivisibile, quindi, l'esigenza di tutela dei titolari dei diritti oggetto di intermediazione, perseguita attraverso la previsione di requisiti organizzativi, di non discriminazione e di trasparenza adeguati in capo ai soggetti che intendono occuparsi della relativa intermediazione.

Dato che l'attività di intermediazione può essere svolta da soggetti strutturati anche in forme diverse da quelle a base associativa, appare opportuno interrogarsi, come ha fatto codesto Dipartimento, sulle potenziali criticità concorrenziali derivanti dalla scelta di individuare quali destinatari della direttiva esclusivamente le società di gestione a base associativa. Con ciò escludendo, quindi, l'onere di rispettare i sopra citati requisiti per le società di gestione prive di questa specifica caratteristica, ma parimenti attive nella gestione dei diritti interessati.

Al fine di evitare discriminazioni con potenziali implicazioni anticompetitive nell'attività di intermediazione interessata dalla normativa in discussione, appare condivisibile l'ipotesi prospettata dal Dipartimento, la quale contempla l'applicazione generalizzata dei requisiti soggettivi previsti dalla direttiva a tutti i soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con le eventuali differenziazioni del caso idonee a salvaguardare le specificità dei singoli soggetti interessati. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai diversi operatori presenti nel mercato.

Quanto al secondo quesito posto da codesto Dipartimento, non può negarsi l'eventualità che le differenze fra le normative applicabili nell'ambito dell'Unione Europea e quelle applicabili al di fuori dei confini comunitari possano generare disparità di trattamento fra imprese stabilite nel

territorio comunitario e imprese stabilite al di fuori di esso. Ciò è riscontrabile, in particolar modo, con riguardo alla gestione di diritti immateriali, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, che, date le peculiari caratteristiche e le innovative modalità di intermediazione assicurate dall'utilizzo di nuove tecnologie, ben possono essere gestiti e commercializzati a distanza, sul piano globale. D'altra parte, non rappresenta certamente una novità che, nell'analisi dell'impatto complessivo delle regolamentazioni che interessano attività con rilievo transfrontaliero, una delle più significative conflittualità riscontrabili è quella tra la globalizzazione dei mercati e la statalità delle discipline normative. Le interferenze fra diverse regolamentazioni, infatti, sono spesso sfruttate da imprese multinazionali al fine di scegliere le discipline a loro più favorevoli.

Le considerazioni che precedono non possono, tuttavia, fondare un livellamento verso il basso del grado di tutela assicurato dalle discipline che interessano attività a rilievo transfrontaliero. Ciò al solo fine di veder ugualmente tutelate le imprese stabilite nel territorio comunitario rispetto alla concorrenza di quelle stabilite al di fuori dello stesso. Il processo di adozione della proposta in esame potrebbe beneficiare, in definitiva, del confronto con le regolamentazioni cui sono sottoposte le attività di intermediazione dei medesimi diritti in ordinamenti extracomunitari, al fine di bilanciare correttamente le esigenze di tutela dei titolari dei diritti sottese all'elaborazione dei requisiti previsti dalla bozza di direttiva con libero atteggiarsi delle dinamiche concorrenziali fra operatori attivi all'interno e al di fuori dei confini comunitari.

L'Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione della posizione italiana per il dibattito nell'ambito della procedura di adozione della direttiva in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---

**AS1010 - EROGAZIONE A CARICO DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E PRODOTTI SENZA GLUTINE**

Roma, 17 gennaio 2013

Presidenti delle Regioni e  
Province Autonome

L'Autorità intende effettuare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito alla conclusione da parte di diverse ASL di accordi con le associazioni di farmacisti, e in particolare con le articolazioni territoriali di Federfarma, con cui si affida alle farmacie, in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la scelta dei fornitori di ausili tecnici, erogati a carico dei servizi sanitari regionali a favore di persone disabili (cateteri, sacche, strisce reattive per il controllo della glicemia o ausili ad assorbimento per incontinenti) ovvero si adottano sistemi informatizzati, sviluppati da Federfarma, in dotazione alle sole farmacie per l'erogazione di tali ausili nonché dei prodotti senza glutine per celiaci.

Per quanto attiene agli ausili tecnici, la normativa in vigore – diversamente da quanto previsto per gli alimenti per celiaci – richiede il ricorso da parte delle ASL a procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e per la definizione dei prezzi<sup>1</sup>. Gli accordi conclusi da diverse ASL e dalle corrispondenti articolazioni territoriali di Federfarma implicano che la selezione dei soggetti fornitori di ausili tecnici avviene invece in assenza di una procedura competitiva, nel senso che il fornitore viene individuato direttamente dalla farmacia sulla base di caratteristiche di qualità e prezzo indicate dalla ASL.

Il mancato ricorso a procedure ad evidenza pubblica per tali ausili determina effetti distorsivi sui mercati della produzione degli stessi, stante il fatto che alcune imprese possono ritrovarsi ad essere fornitori unici nel territorio di una determinata ASL in assenza di un confronto competitivo aperto a tutti gli operatori.

Sotto un diverso profilo, risulta che alcune ASL adottino il *software* di Federfarma per l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale sia degli ausili tecnici sopra citati che dei prodotti senza glutine per celiaci<sup>2</sup>. Ciò, pur non determinando formalmente un impedimento all'erogazione dei prodotti presso gli esercizi commerciali autorizzati diversi dalle farmacie, rende tale canale distributivo di fatto meno vantaggioso per gli assistiti rispetto alla rete delle farmacie. Infatti, mentre per gli acquisti presso gli esercizi commerciali è necessario presentare autorizzazioni cartacee (anche sotto forma di buoni) da ritirare periodicamente presso gli sportelli ASL, per rifornirsi presso una farmacia è sufficiente una sola autorizzazione *on line*, valida un anno. Siffatto sistema è quindi in grado di operare alterazioni della concorrenza tra canali distributivi.

<sup>1</sup> Si veda, in particolare, D.M. 27 agosto 1999 artt. 3 e 8.

<sup>2</sup> Per questi prodotti la ASL rilascia dei "buoni" d'acquisto. Si veda D.M. 8 giugno 2001 art 6.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'individuazione da parte delle ASL del soggetto fornitore di ausili tecnici destinati alle persone disabili debba avvenire con procedure ad evidenza pubblica e che i sistemi informatizzati utilizzati dalle ASL per l'erogazione sia di tali ausili che dei prodotti per celiaci debbano essere resi accessibili a tutti i potenziali distributori, comprese le parafarmacie e gli altri esercizi commerciali autorizzati.

L'Autorità auspica che le Regioni in indirizzo, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di assistenza sanitaria, vogliano tenere in debita considerazione i contenuti della presente segnalazione.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **IP141 - FMR-ART'È-VENDITA LIBRI DI PREGIO A DOMICILIO**

*Provvedimento n. 24157*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo) e, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 23971, adottata in data 9 ottobre 2012, con la quale è stato avviato un procedimento nei confronti della società FMR ART'É S.p.A. per accertare l'esistenza di infrazioni all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per non aver ottemperato alla delibera n. 22610, del 19 luglio 2011, come modificata dalla delibera n. 22710 del 25 agosto 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con decorrenza 17 dicembre 2012, il responsabile del procedimento, Dott.ssa Lucia Mazzarini, è stata trasferita ad altro Ufficio;

RITENUTA, pertanto, la conseguente necessità di sostituire il responsabile del procedimento;

### DELIBERA

la sostituzione della Dott.ssa Lucia Mazzarini con la Dott.ssa Roberta Di Mei come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*RobertoChieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXIII- N. 3 - 2013

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---